

Copia: - Division du commerce, DFEP
- Bureau de l'intégration, DPF/DFEP
- Mission Bruxelles

8. II.

E.V.D. HANDELSABT	
No.	842.4.2V11
GATT	842.6.AV1A
EE	
R	1 U. FEB. 1978
Kopie an	



562.1 - SC/lü

L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi alla sua nota no. 44 del 21 gennaio 1978 ed alla risposta del Ministero no. 076/01923 del 31 gennaio 1978 concernenti la determinazione delle dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione di certi prodotti dell'industria siderurgica e tessile, d'incarico delle Autorità federali, ha l'onore di comunicarGli quanto segue.

Il Decreto ministeriale del 5 gennaio 1978, malgrado le modifiche apportate in data 21 gennaio che prevedono, tra altre, l'abilitazione delle dogane di Como per i tessuti e di Domodossola e Milano I per i prodotti siderurgici, esclude pur sempre per dette operazioni di sdoganamento gli uffici doganali di Chiasso.

L'Ambasciata ribadisce l'illegalità di queste misure che, oltre a costituire una limitazione quantitativa alle importazioni, sono in opposizione agli articoli 13 e 22 dell'accordo di libero scambio concluso tra la Svizzera e la Comunità nel 1972, agli articoli 9 e 17 dell'accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CECA del 1972, all'accordo sul transito pure concluso con la CECA nel 1956, alle convenzioni italo-svizzere, di cui una relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati del 1961 e l'altra relativa al servizio doganale nelle stazioni internazionali di Chiasso e Luino del 1882.

In considerazione della gravità di queste discriminazioni, il Governo svizzero ha ritenuto opportuno di sot-

Al Ministero degli Affari Esteri

ROMA



toporre il problema anche al Signor Wilhelm Haferkamp, Vice-Presidente della Commissione della CEE in occasione di una sua visita a Berna.

D'ordine delle autorità federali l'Ambasciata sollecita cortesemente dal Ministero degli Affari Esteri un pronto intervento presso il Ministero italiano competente affinché la dogana internazionale di Chiasso come pure quella di Ponte Chiasso siano immediatamente riabilitate per l'espletamento delle operazioni riguardanti tanto i prodotti siderurgici come quelli tessili.

L'Ambasciata di Svizzera coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 8 febbraio 1978